

# FIRMATO L'ACCORDO AZIENDALE FRA LA DITTA SILMA

E I SINDACATI CGIL-CISL

Il nuovo accordo è entrato in vigore dal 9 Luglio 1968 e prevede i seguenti miglioramenti:

- Istituzione dell'8% di minimo o mancato cottimo, da corrispondere a tutti i dipendenti operai (assorbimento delle attuali 15 £)
- Corresponsione a tutti i dipendenti di una indennità di Vestiario pari a lire 15 orarie per il periodo 9/7/ al 31/12/68, allo stesso titolo dal 1/1/69 corresponsione di lire 5 orarie.
- Gli apprendisti godranno di un superminimo nelle seguenti misure: dal 9/7/68 £ 15 orarie, dal 1/1/69 £ 25 orarie, dal 1/6/69 £ 30. Per gli impiegati e gli intermedi il superminimo verrà ragguagliato a £ 3000 mensili dal 9/7/68, a £ 5000 dal 1/1/69 e a £ 6000 dal 1/6/1969.
- Dal 1/1/1969, corresponsione a tutti i dipendenti di un premio orario di £.10, dall'1/6/69 la 10<sup>a</sup> oraria passano a £ 15 orarie.
- A tutte le lavoratrici classificate in 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> categoria, sarà corrisposta un premio "una tantum", rispettivamente di £ 12.000 e di £ 8.000.
- Dal 1/9/1968, l'azienda eliminerà la 6<sup>a</sup> Categoria.
- Ai lavoratori in malattia oltre il 20<sup>o</sup> giorno consecutivo verrà integrato il 50% della differenza fra la retribuzione giornaliera totale e le integrazioni corrisposte dall'istituto. Stesso trattamento ai lavoratori in infortunio, a partire dal 4<sup>o</sup> giorno, con decorrenza dal 9/7/1968.
- Ai lavoratori residenti fuori Comune o ad oltre 6 Km. dalla fabbrica verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute nel servirsi di mezzi pubblici di trasporto. Le stesse misure di rimborso verranno corrisposte ai lavoratori che usufruissero di mezzi diversi.
- Trattenuta di una quota di servizio di £.1000 a tutti i dipendenti, quale quota di servizio contrattuale.

Lavoratrici

ALLEGATO ALL'ACCORDO SILMA

1° PUNTO

A decorrere dal 9 Luglio 1968 e fino al 31 Dicembre 1968, l'Azienda corrisponderà a tutti i dipendenti la somma di £.10 orarie quale indennità di vestiario.

L'indennità suddetta ~~xx~~ dovrà essere calcolata soltanto sulle ore di effettivo lavoro.

2° PUNTO

A tutti gli operai che attualmente (9 Luglio 1968) sono incasellati in 5° Cat/, verranno corrisposte a titolo di una tantum L.12.000-. Detta somma è relativa alla anzianità maturata dal 1° Gennaio 1969 fino al 31 Dicembre 1969, ed è frazionabile in dodicesimi.

Agli operai che attualmente (9 Luglio 1968) si trovano incasellati in 6° Cat/, verranno liquidate L.8000- di una tantum.

Le quote suddette (L.12.000 e L.8000) dovranno essere liquidate agli interessati in occasione delle ferie dell'anno 1969, o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui ricorrono i dodicesimi-.

31/7/1968.

- A tutte le lavoratrici assicurate in 5° e 6° categoria, sarà corrisposta un premio "una tantum", rispettivamente di £ 12.000 e di £ 8.000.
- Dal 1/9/1968, l'azienda amminerà la 6° Categoria.
- Ai lavoratori in malattia oltre il 20° giorno consecutivo verrà integrato il 5% della differenza fra la retribuzione giornaliera totale e le integrazioni corrisposte dall'istituto. Stesso trattamento ai lavoratori in infortunio, a partire dal 4° giorno, con decorrenza dal 9/7/1968.
- Ai lavoratori residenti fuori Comune o ad oltre 6 Km. dalla fabbrica verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute nel servizio di messi pubblici di trasporto. Le stesse misure di rimborso verranno corrisposte ai lavoratori che usufruissero di mezzi diversi.
- Trattenuta di una quota di servizio di £.1000 a tutti i dipendenti, quale quota di servizio contrattuale.